

## Lo sai che...

**Il nuovo ravvedimento operoso dall'1.01.2015**

Lo sai che il nuovo favorevole ravvedimento operoso si applica retroattivamente anche al passato?

| Art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/97<br>Fino al 31/12/14                                                                                                                         | Art.13 co.1 D.Lgs. 472/97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipologia di violazione                                                                                                                                                                                                                   | Misura della riduzione della sanzione                                                                            | Limiti temporali                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lettera a)<br>Norma rimasta immutata con la Legge di Stabilità 2015                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mancato pagamento del tributo o di un acconto                                                                                                                                                                                             | 1/10 del minimo                                                                                                  | Entro 30 giorni dalla data della sua commissione.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 0,2% al di                                                                                                       | Per i primi 15 giorni (cd. ravvedimento sprint)                                                                                                                                                                            |
| Introdotta legge di Stabilità 2015                                                                                                                                             | Lett. a-bis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti                                                                                                                                                                        | 1/9 del minimo                                                                                                   | Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione.                                                  |
| Lettera b)<br>Norma rimasta immutata con la Legge di Stabilità 2015                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti                                                                                                                                                                        | 1/8 del minimo                                                                                                   | Entro il termine presentazione dichiarazione relativa anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore.                  |
| Introdotta dalla legge di Stabilità 2015<br><br>(Solo tributi amministrati da Agenzia entrate)                                                                                 | Lett. b-bis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti                                                                                                                                                                        | 1/7 del minimo                                                                                                   | Entro termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore. |
|                                                                                                                                                                                | Lett. b-ter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti                                                                                                                                                                        | 1/6 del minimo                                                                                                   | Oltre termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. |
|                                                                                                                                                                                | Lett.b-quater)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti                                                                                                                                                                        | 1/5 del minimo                                                                                                   | Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (possibilità di scegliere i rilievi da ravvedere e impugnare in commissione gli altri)                                                       |
| Interessi legali                                                                                                                                                               | Anno 2013= 2,5%. Anno 2014 = 1%; anno 2015= 0,5%. Gli interessi si calcolano a giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| TRIBUTI AMMINISTRATI DA AGENZIA ENTRATE (ESEMPIO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | TRIBUTI NON AMMINISTRATI DA AGENZIA ENTRATE (ESEMPIO)                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| Ires, Irpef, addizionali, Iva, registro, bollo, successioni, donazioni, ipocatastali su cessione e conferimenti, Rai                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | Accise, Tari, Tares, IMU, ipocatastali su fusioni e scissioni, IP provinciale autovetture, diritto annuale CCIAA |                                                                                                                                                                                                                            |
| Regole generali<br>Non è possibile ravvedere se:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | È stato notificato avviso bonario o cartella di pagamento<br><b>Precisazione:</b> se l’AF invia avviso bonario o cartella di pagamento su anni diversi o imposte diverse da quelle che interessano, il ravvedimento è comunque possibile. |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| Dichiarazione presentata entro 90gg (29 dicembre)                                                                                                                              | Per unico, Irap e Iva: sanzione 1/10 del minimo=258:10=€ 25 (per ogni dichiarazione: Redditi, Irap, Iva). Inoltre, se sono dovute imposte si ravvede pagando una sanzione pari a 1/8 del 30% = 3,75%.<br><b>Particolarità:</b> se presento dich. integrativa a sfavore entro 90 gg (29 dicembre), per evitare disparità si applicano € 25; integrativa oltre 90 gg si applica € 32. |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| Ravvedimenti dichiarazioni                                                                                                                                                     | Con errori riscontrabili in caso di controllo formale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | Ravvedo con Sanzione: 1/8 del 30% = 3,75%                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                | Con errori non riscontrabili (infedele dichiarazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | Ravvedo con Sanzione: 1/8 del 100% = 12,5%                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| Per ulteriori indicazioni di carattere generale sul ravvedimento operoso fare riferimento al Lo Sai Che n.15/2014.<br>Cfr. anche Circolare agenzia entrate n. 6 del 19/02/2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |